

*La circolare dell'Agenzia delle entrate con i chiarimenti in tema di beni strumentali*

# Il leasing con credito di imposta

## Riconosciuta la possibilità di usufruire dell'agevolazione

DI DUILIO LIBURDI  
E MASSIMILIANO SIRONI

**U**tilizzo ampio del credito di imposta sui beni strumentali sia in termini di riporto che di suddivisione in quote, ammissibilità anche per gli investimenti in leasing e data spartiacque per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020. Sono questi alcuni degli aspetti messi in luce dalla circolare dell'agenzia delle entrate n. 9 del 23 luglio scorso (si veda ItaliaOggi del 24/7/21) con la quale l'amministrazione finanziaria ha fornito i propri chiarimenti in merito alle modalità applicative del "nuovo" credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi secondo quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2021, norma che ha ridisegnato l'agevolazione precedentemente disciplinata dalla legge di bilancio per il 2020.

**L'utilizzo del credito di imposta.** Una risposta fornita nella circolare ufficializza un orientamento emerso all'inizio dell'anno in merito alla possibilità di utilizzo del credito di imposta anche oltre il terzo anno successivo dall'entrata in funzione del bene ovvero dall'interconnessione dello stesso. Sul tema, un quesito formulava l'esempio di una impresa che aveva diritto ad un credito di imposta di 3000, in relazione all'anno di entrata in funzione del bene con utilizzo per 800 nello stesso anno e di 1200 nell'anno successivo, cioè con il recupero di 200 non utilizzati nel primo anno e di 700 nel terzo anno. La domanda era dunque finalizzata a conoscere la possibilità di portare a nuovo e conseguentemen-

te utilizzare il residuo credito di 300. Sul punto, l'agenzia conferma tale possibilità precisando come, in generale la ripartizione in quote annuali nella misura di un terzo del credito non fissa comunque un obbligo di utilizzo dell'intera quota annualmente spettante. Quindi, nel caso in cui la quota annuale od una parte della stessa non sia utilizzata, l'ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall'anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. Di fatto, dunque, sussiste pienamente la possibilità di utilizzo completo del credito spettante anche oltre l'orizzonte temporale del triennio che, come visto di fatto rappresenta un limite massimo e non un vincolo assoluto.

**L'utilizzo in una unica quota.** Nella circolare dell'agenzia, in apertura, è contenuta una tabella riepilogativa delle diverse situazioni che possono verificarsi anche in relazione alla ipotesi dell'utilizzo in unica quota del credito di imposta, possibilità riservata alle ipotesi di investimento in beni che non siano 4.0. Più in particolare, inoltre, con riferimento ai beni materiali non vi è limite di ricavi e compensi in capo all'investitore mentre, in relazione ai beni immateriali, la legge contiene un limite di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di eu-

ro. Ciò posto, l'agenzia precisa che, coerentemente con il dato normativo, l'utilizzo in un'unica soluzione del credito d'imposta rappresenti una facoltà e che, nel caso in cui tale facoltà non venga azionata, il contribuente sconterà il credito in tre quote annuali di pari importo ferma restando, come chiarito in precedenza, di "riporto a nuovo" dell'eccedenza non utilizzata.

**L'interconnessione dei beni.** In relazione alla ipotesi dell'interconnessione dei beni viene ribadito come un ritardo relativo a tale adempimento comporterà lo slittamento in avanti del triennio di utilizzo del credito nella misura prevista in relazione a detta fattispecie tenendo conto, ovviamente, del credito di imposta già utilizzato e determinato con le modalità ordinarie ma in misura ridotta rispetto a quello "maggiorato" spettante per effetto dell'interconnessione.

**La data del 16 novembre 2020.** La data del 16 novembre 2020 costituisce lo spartiacque in termini di normativa applicabile allo specifico investimento effettuato. Un quesito è stato posto all'agenzia in relazione al fatto che le fatture ed i documenti relativi all'acquisizione dei beni riportino correttamente i riferimenti normativi. Ebbene, in relazione a detta fattispecie, l'agenzia chiarisce che per gli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 si sia proce-



Peso: 51%

duto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20 per cento, i documenti devono contenere i riferimenti della legge di bilancio per il 2020. Invece, per gli investimenti effettuati dal giorno successivo, per i quali, vale a dire, alla data del 15 novembre non ci sia stato l'ordinativo e/o il versamento dell'acconto del 20 per cento, i documenti dovranno riportare il riferimento alla legge di bilancio per il 2021. L'agenzia chiarisce anche che,

nel caso non sia stato esposto il dato normativo corretto, potrà essere effettuata la regolarizzazione dei documenti già emessi prima dell'avvio dell'azione eventuale di controllo, richiamando la risposta n. 438 del 2020.

— © Riproduzione riservata — ■



**Interno di una fabbrica**



Peso:51%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

472-001-001